



PIANO DIVULGATIVO/ INFORMATIVO MISURE DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – COVID19

UNITA' CENTRALE COVID – 19

NOTA TECNICA GREENPASS

Nel decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 non vi è nessun riferimento all'obbligatorietà da parte dei lavoratori dell'esibizione del certificato verde Covid-19, salvo il cambiamento del quadro normativo.

.....

In base alle recenti disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, dal prossimo 6 agosto 2021, l'accesso al (Museo / Biblioteca, Archivio / Parco Archeologico) è subordinato alle seguenti condizioni:

1. aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;**
2. aver **completato il ciclo vaccinale**
3. essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;
4. essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.**

Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione, in formato cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

I visitatori sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alle strutture, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. La certificazione verde Covid-19 viene richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata, come nei casi di seguito descritti.

In caso di **vaccinazione:**

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi).

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

A partire dal **20 luglio 2021** la Piattaforma nazionale-DGC produce le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del **16 luglio 2021**.

Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID-19 e si sono vaccinati entro l'anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino.

Per i visitatori stranieri: si rammenta che i vaccini accettati in Italia sono 1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech; 2. Moderna; 3. Vaxzevria di AstraZeneca; 4. Janssen (Johnson & Johnson).

Verifiche dei certificati verdi Covid-19

In base all'art. 9 bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, esclusivamente i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all' articolo 9, comma 2, possono accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

L'obbligo di verificare che l'accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, incombe sui titolari o i gestori dei servizi.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

Alle verifiche sono deputati, oltre ai soggetti titolari delle strutture per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19 e al proprietario o legittimo detentore di luoghi per i quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, anche i delegati da tali soggetti, a patto che questi ultimi siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

L'intestataro della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

ISTRUZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

1. Il controllo della certificazione verde COVID-19 è effettuata attraverso l'App VerificaC19 installata su uno smartphone o un tablet.
2. Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 richiede il QR all'interessato che lo




esibirà in formato digitale o cartaceo.

Utilizzando VerificaC19, il verificatore inquadrerà il QR, che verrà letto dall'App..



3. VerificaC19, una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, mostra le informazioni principali in esso contenute: Stato della Certificazione, Nome, cognome e



data di nascita dell'intestatario della Certificazione.

4. Il soggetto incaricato procede al confronto tra i dati anagrafici dell'intestatario mostrati su Verifica C19 e quelli risultati da un documento di identità in corso di validità.
5. Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 permetterà l'accesso unicamente agli interessati in possesso di certificato valido.
6. Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 chiederà a coloro che non siano in possesso di certificato valido di allontanarsi.

7. I soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica devono essere ammessi anche senza la Certificazione verde COVID-19.